

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
VIOLA ed altri: Concorsi interni per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico tra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941. (<i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (406-B).	411
PRESIDENTE	411, 413
MANNIRONI. <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	413
COLASANTO	413

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viola ed altri: Concorsi interni per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico tra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato). (406-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola, Musotto, La Spada e Lenoci, concernente concorsi interni per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico tra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale, furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941.

Riferirò io stesso su questa proposta di legge.

La seduta comincia alle 10,30.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, in data 25 novembre 1953 fu annunciata alla Camera la proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola, Musotto, La Spada e Lenoci (documento n. 406), avente per oggetto concorsi interni per titoli ed esperimento ad otto posti di gruppo A per il ramo amministrativo e ad otto posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, che, per essere stati chiamati alle armi e per partecipare alla seconda guerra mondiale, furono impediti di prendere parte ai concorsi interni indetti con i decreti ministeriali nn. 484 e 485 del 26 agosto 1941.

La proposta in parola, assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa, nella seduta di mercoledì 29 maggio 1954, fu rinviata a quella del 23 giugno successivo su richiesta del Sottosegretario di Stato per i trasporti, allo scopo di eliminare alcune divergenze sorte fra il detto Ministero dei trasporti, il Ministero del tesoro e il Ministero per la riforma burocratica.

Nella seduta del 23 giugno 1954 ebbi l'onore di fare la relazione sulla proposta di legge in esame, che fu approvata con alcune modificazioni dalla nostra Commissione in data 16 luglio 1954.

La competente Commissione del Senato, nella seduta di venerdì 8 giugno 1956, accolse la richiesta del Ministro dei trasporti di modificare la proposta di legge nel senso cioè che coloro, i quali non furono in grado di prendere parte ai concorsi interni dell'Amministrazione ferroviaria indetti con i richiamati decreti ministeriali n. 484 e n. 485 del 26 agosto 1941, siano posti, attualmente, nelle stesse condizioni nelle quali si sarebbero trovati a quell'epoca, non già in condizioni più favorevoli. Pertanto gli articoli 1 e 3 furono modificati nel senso che, per ciascun concorso, i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base non solo ai titoli posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma anche « in base al risultato degli esami ».

Tale modificazione — come mi è stato assicurato dal Ministero competente — risponde in pieno alle condizioni richieste con i decreti n. 484 e n. 485 del 26 agosto 1941; e deve essere così, perché nella relazione che precede la proposta di legge degli onorevoli Viola, Musotto, La Spada e Lenoci, si legge che i concorsi — indetti nell'agosto del 1941 — erano per titoli e « per esami ».

Propongo, di conseguenza, di accogliere il nuovo testo, approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, che è conforme

a giustizia: il che renderà operante la proposta di legge, per la quale sono certo sarà concorde la votazione della nostra Commissione.

Il Senato ha anche apportato una modificazione, che ritengo formale, all'articolo 6. Di essa ci occuperemo in sede di esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli emendamenti apportati dal Senato.

L'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico ».

L'articolo 1 nel testo modificato dal Senato è del seguente tenore:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base ai titoli posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:

qualifica ed anzianità di grado;
anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
benemerienze di guerra;
titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;
rapporto informativo ».

L'articolo 3 nel testo modificato dal Senato è del seguente tenore:

« Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base al risultato degli esami ed ai titoli posseduti

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

alla data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:

- qualifica ed anzianità di grado;
- anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
- benemerienze di guerra;
- titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;
- rapporto informativo ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 nel testo approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A nelle qualifiche da allievo ispettore ed ispettore principale con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria ».

L'articolo 6 nel testo modificato dal Senato è del seguente tenore:

« I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A nelle qualifiche da allievo ispettore ad ispettore principale con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria ».

Come si vede, è stato modificato un « ed » in « ad ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il modo in cui è stato formulato l'articolo 6 può dar luogo a gravi difficoltà di applicazione. Infatti quando si dicesse che i vincitori saranno inquadrati nel gruppo A nelle qualifiche da allievo ispettore ad ispettore principale non si capirebbe bene che cosa dovrebbe succedere. Al concorso verranno classificati agenti di varie qualifiche, alcuni già entrati nel gruppo A, altri di gruppo inferiore. La disposizione non stabilisce quale qualifica di quelle comprese tra allievo ispettore e ispettore principale deve attribuirsi a ciascuno di essi.

Per evitare tutte le possibili difficoltà di applicazione, io proporrei di formulare l'articolo 6 nel seguente modo:

« I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria nella qualifica di allievo ispettore.

Coloro che si trovino già rivestiti di una qualifica di gruppo A conseguiranno pure dalla data di pubblicazione della graduatoria l'avanzamento alla qualifica superiore, comunque non oltre quella di ispettore principale ».

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento del Sottosegretario corrisponda a quanto aveva deciso la nostra Commissione.

COLASANTO. A me sembra che il beneficio della promozione non debba essere limitato agli agenti del gruppo A, ma debba estendersi anche agli altri. Tutti gli idonei che da alcuni anni stanno in quel grado di gruppo B dovrebbero avere anche essi la promozione.

Pertanto, in sostituzione dell'emendamento dell'onorevole Sottosegretario, propongo quest'altro emendamento:

« I vincitori che abbiano da non meno di tre anni qualifica di grado sesto nel gruppo B, beneficeranno altresì di una promozione al grado superiore ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma in questo modo avrebbero due benefici: il passaggio dal gruppo B al gruppo A e per di più la promozione.

PRESIDENTE. Poiché non esiste l'accordo e in considerazione dell'ora tarda, rinvio il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI